

COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

6.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 GIUGNO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (<i>Approvata dal Senato</i>) (2238);	
Cerutti ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1485);	
Testa Enrico ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1829)	81
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	81, 87, 89
Calzolaio Valerio (gruppo PDS)	85
Filippini Rosa (gruppo PSI)	84, 86
Formenti Francesco (gruppo della lega nord)	86
Formigoni Roberto, <i>Sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>	84, 87
Rinaldi Luigi (gruppo DC), <i>Relatore</i>	81, 87
Rizzi Augusto (gruppo repubblicano)	87
Ronchi Edoardo (gruppo dei verdi)	84

La seduta comincia alle 16.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge senatori Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (Approvata dal Senato) (2238); Cerutti ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1485); Testa Enrico ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Cutrera, Forte, Franza, Casoli, Scevarolli, Marniga, Pierri, Innamorato e Dell'Osso: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche », già approvata dal Senato nella seduta del 9 febbraio 1993, e dei deputati Cerutti, Marte Ferrari, Stornello, Tiraboschi, La Ganga, Buffoni, La Gloria, Olivo, Labriola, Maccheroni, Renzulli, Massari, Giuseppe Albertini, Borgoglio e Balzamo: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche »; Testa Enrico, Cioni, Camoirano Andriollo, Bargone, Calzolaio, Lorenzetti Pasquale, Melilla e Zagatti: « Norme per la tutela

ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 19 maggio scorso il relatore, onorevole Rinaldi, chiese che gli venisse concesso ulteriore tempo rispetto al termine assegnatogli per riferire alla Commissione, allo scopo di meglio approfondire le problematiche oggetto delle proposte di legge al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Rinaldi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI RINALDI, Relatore. Signor presidente, onorevole sottosegretario, le proposte di legge al nostro esame (la n. 2238 già approvata dal Senato e le nn. 1485 e 1829, tutte di identico contenuto) prevedono agli articoli 1, 2, 3 e 4 la modifica della normativa del codice civile relativa ad alcuni modi di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e precisamente delle disposizioni relative ai terreni abbandonati dall'acqua corrente, all'isola che si forma nel letto del fiume, all'alveo abbandonato da un fiume che si forma un nuovo letto e, infine, alle sdemanializzazioni derivanti da mutamenti del letto dei fiumi.

L'articolo 6 di tutte le proposte di legge in esame prevede inoltre che ai fini dell'elaborazione dei piani di bacino le commissioni provinciali, di cui al regio decreto n. 1338 del 1936, debbano trasmettere annualmente alle autorità di bacino ed alle regioni competenti gli elenchi delle pertinenze idrauliche demaniali destinate a colture arboree, nonché gli atti di concessione in corso. Si stabi-

lisce inoltre che compete alle autorità di bacino l'indicazione di direttive cui debbono uniformarsi le stesse commissioni provinciali per l'individuazione delle destinazioni che possono essere impresse alle pertinenze idrauliche.

L'articolo 7 prevede l'integrazione delle commissioni provinciali con un rappresentante della provincia e dei comuni interessati.

Il citato regio decreto n. 1338 viene inoltre integrato da una norma che esclude la prelazione finora assentita ai frontisti per la concessione ad uso arboreo delle pertinenze, quando esse siano richieste da comuni, consorzi di comuni, province, regioni e comunità montane per realizzarvi parchi e, comunque, interventi di valorizzazione o di tutela ambientale, o spazi destinati alla fruizione collettiva ed alla realizzazione di interventi e di infrastrutture per detti spazi. Si richiedono programmi di gestione conformi alle prescrizioni urbanistiche ed ambientali vigenti, nonché alle direttive che le stesse commissioni provinciali devono emanare per le pertinenze.

Deve a questo punto esaminarsi lo stato della legislazione vigente che l'approvazione delle iniziative in esame andrebbe a modificare.

L'articolo 822, comma 1, del codice civile annovera tra i beni pubblici demaniali appartenenti allo Stato anche i fiumi. In virtù del criterio di delimitazione dell'alveo fluviale ricavabile dal diritto vigente (tra cui l'articolo 93 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, l'articolo 52, testo unico delle leggi sulla navigazione interna, adottato con legge 11 luglio 1913, n. 959; l'articolo 943, comma 2, del codice civile) si può affermare che la demanialità del corso d'acqua si estende a tutta la porzione di superficie ricoperta dalle acque allorché queste fluiscono « in regime di piena ordinaria ». In base a tale normativa ed alla costante giurisprudenza non è dunque « fiume » la zona che le acque invadono a seguito di straripamento o durante una piena eccezionale, zona che

appartiene ai proprietari dei fondi rivieraschi. Rientra nell'alveo fluviale, invece, insieme all'acqua fluente, tutta la porzione di superficie che concorre a determinare la naturale e normale economia di scorrimento. In pratica è poi l'autorità amministrativa che delimita l'alveo di un fiume sulla base del criterio dell'altezza idrometrica dell'esondazione normale. Le norme del codice civile hanno tutte come presupposto unificante che si verifichi un fenomeno naturale (l'alluvione, l'avulsione o la creazione di un'isola, l'alveo abbandonato) in presenza ed a causa di fiumi e di torrenti. Per orientamento costante ed univoco della dottrina e della giurisprudenza, l'acquisto dei privati deve escludersi infatti per i fenomeni artificiali e, in genere, di origine antropica. Si tende quindi ad interpretare estensivamente la disposizione dell'articolo 947 del codice civile, non ritenendo tassativa l'elencazione in esso contenuta.

Allo stato attuale della legislazione che si intende modificare, l'azione lenta dell'acqua che ritraendosi metta allo scoperto un lembo di terreno già facente parte dell'alveo (articolo 942), la formazione dell'isola per avulsione o per circonvoluzione (articolo 945), il formarsi di un nuovo letto del fiume abbandonando il precedente (articolo 946), comportano l'acquisto a titolo originario dei relativi terreni ai proprietari dei fondi rivieraschi.

Tali norme, che risalgono al diritto romano, traggono evidentemente la loro *ratio* dalla forza espansiva ed attrattiva riconosciuta alla proprietà dei fondi limítrofi. Il criterio giustificatore seguito dal codice per il riconoscimento del diritto di proprietà, che potremmo definire « pre-costituzionale », potrebbe ritenersi tuttavia non privo di riscontri alla luce del comune criterio informatore dei giudizi della Corte costituzionale nell'applicazione dell'articolo 42, comma 2, della Costituzione. Tale criterio è stato rintracciato nella funzione sociale della proprietà privata. Lungi dal ridursi ad una formula astratta si è autorevolmente affermato (Giannini, Paladini) trattarsi di un limite « bidirezionale ». Esso varrebbe in-

fatti a giustificare le restrizioni dei diritti soggettivi spettanti ai privati proprietari, ma altresì a circoscrivere la potestà legislativa, che non potrebbe essere legittimamente esercitata a carico della proprietà privata laddove non si tratti di limitazioni sorrette, a loro volta, da una apprezzabile funzione sociale.

Ora, nel caso delle iniziative legislative al nostro esame, sembra che vada considerata la funzione sociale di coloro che svolgono attività agricola realizzando, a puro titolo di esempio, il consolidamento delle sponde attraverso le coltivazioni arboree e la pulitura degli argini. Diversa potrebbe essere invece la valutazione di attività che comportino prelievi di materiali esasperati ed incontrollati o cementificazione generalizzata delle sponde fluviali.

In altri termini deve considerarsi il diverso impatto ambientale delle attività antropiche che la generalizzazione del principio della demanializzazione non sembra consentire di valutare. D'altra parte l'iniziativa pare collocarsi in controtendenza rispetto all'indirizzo adottato recentemente ed univocamente dal legislatore, inteso a privatizzare i beni di proprietà pubblica, piuttosto che ad aumentarne l'ambito ed il numero.

Tutto ciò premesso appare necessario valutare una serie di aspetti che in relazione ai testi proposti meritano un certo approfondimento.

I terreni golenali sono inevitabilmente soggetti a degrado e se abbandonati non offrono alcuna fruibilità sotto il profilo ambientale. Si è osservato che gli accertamenti sulle cause che hanno dato origine ai mutamenti del corso del fiume non possono esser svolti dalle pubbliche amministrazioni a causa della loro inadeguatezza, o non possono essere rilevati i dati catastali a causa della tardività con cui vengono effettuate le relative variazioni. L'insufficienza della pubblica amministrazione non sembra però possa costituire da sola la *ratio* giustificatrice del cambiamento radicale del regime giuridico di una categoria di beni. Deve pure considerarsi la necessità di una

valutazione economica conseguente alla generale demanializzazione delle golene, poiché l'estensione delle competenze della pubblica amministrazione non può dissociarsi da una provvista di mezzi adeguati per il governo del territorio, soprattutto in un contesto ambientale come quello dell'eco-sistema fluviale, in cui la vegetazione infestante ed invadente, in assenza dell'attività umana di governo del territorio, ha già causato e può causare gravi disastri per il regime di scorrimento dei corsi d'acqua in piena. Il problema era stato opportunamente segnalato dal ministro dell'ambiente nel corso dell'esame del provvedimento al Senato e merita senz'altro un adeguato approfondimento.

Si tenga inoltre conto che i costi di concessione attuali (comprensivi del canone e delle imposte) si aggirano per le aree golenali tra le 300 mila e il milione di lire ad ettaro. Poiché tali somme non appaiono compatibili con una gestione che non sia di esasperata ricerca del profitto o addirittura priva di scopo di lucro, penso che debba individuarsi un criterio, legislativamente definito, di equità cui riferire i canoni di concessione. D'altronde deve tenersi conto delle recenti acquisizioni cui è giunta proprio questa Commissione in tema di lavori pubblici: non sembra che ci si possa discostare da principi ormai da ritenere acquisiti che impongono alle pubbliche amministrazioni non solo trasparenza nelle scelte, ma progettualità improntata al perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa. Bisogna inoltre tenere conto del recente accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e da quello dell'agricoltura per la promozione di attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili nei territori dei parchi nazionali, soggetti a regime di tutela ai sensi della legge n. 394 del 1991. Tale accordo istituisce un regime di sostegno per le attività agricole che abbiano effetti positivi per l'ambiente e lo spazio naturale. Se tale considerazione dell'attività agricola eco-compatibile vale per le zone ricomprese nei parchi, appare opportuno,

a maggior ragione, che di essa si tenga conto nelle aree golenali di cui si occupano le iniziative legislative in esame. Specifica per le aree forestali è poi la disciplina del regolamento CEE n. 2080 del 1992 sulla forestazione, con cui la Comunità si propone di incentivare le essenze autoctone di pregio.

Ho segnalato alcuni temi sui quali riflettere. Credo che i colleghi vorranno intervenire per illustrare le loro considerazioni; vedremo poi in che misura arrivare a degli aggiustamenti, ammesso che si ritengano necessari ed opportuni. Preferisco per ora non trarre conclusioni e non avanzare una proposta precisa.

ROBERTO FORMIGONI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è assolutamente favorevole alle proposte di legge in esame. Mi riservo comunque a mia volta di intervenire in sede di replica dopo aver ascoltato eventuali osservazioni.

EDOARDO RONCHI. Il gruppo dei verdi auspica una rapida approvazione della normativa in discussione, che riteniamo costituisca un utile contributo alla difesa dei fiumi, degli alvei fluviali e lacustri e, in generale, dell'ambiente. Prima di illustrare alcune osservazioni con riferimento al provvedimento già approvato dal Senato (che peraltro è analogo alle altre due proposte di legge), vorrei però premettere che se vi sarà il consenso per approvare senza modifiche il testo in discussione non ci opporremo a quella che sarebbe la via più rapida; se invece verranno presentati emendamenti, riproporremo le nostre osservazioni che, lo ripeto, non sono pregiudiziali perché non vorremmo ritardare l'iter di una normativa che potrebbe utilmente essere approvata in tempi brevissimi.

La prima osservazione riguarda il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2238, il quale contiene una definizione dei terreni abbandonati dalle acque correnti che non è molto chiara. Si stabilisce infatti, infatti, che appartengono al demanio pubblico i terreni « ab-

bandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra (...) ». Cosa accade se le acque non si ritirano insensibilmente e non si portano dall'una all'altra delle rive? Quella accolta nell'articolo 1 è una formula che può dare adito a contestazioni che non è il caso di alimentare. Si può parlare semplicemente di acque che si ritirano da una delle rive.

ROSA FILIPPINI. Il fatto che le acque si portino sull'altra riva ha un effetto.

EDOARDO RONCHI. Ho capito, ma se anche le acque si ritirano senza portarsi sull'altra riva, la parte che resta scoperta è demanio fluviale. Può accadere che la portata diminuisca o che si verifichino fenomeni diversi, che vi sia, per esempio, un'erosione od un aumento della velocità delle acque. Le ipotesi possono essere diverse; non c'è soltanto lo spostamento delle acque da una riva all'altra da prendere in considerazione.

Vorrei poi capire perché all'articolo 5 si preveda che gli interventi di bonifica ed altri simili debbano essere adottati sulla base di valutazioni preventive e di studi di impatto. Esiste, infatti, una terminologia consolidata che si riferisce a procedure a loro volta abbastanza consolidate: sarebbe pertanto preferibile parlare di studi e valutazioni di impatto ambientale.

Il comma 3 dell'articolo 6 si riferisce poi alla coltivazione di pioppi o di altre specie arboree. Anche in questo caso credo sarebbe opportuno evitare di richiamare specificatamente i pioppi per riferirsi genericamente alle specie arboree. Dobbiamo infatti tenere presente che la coltivazione dei pioppi provoca seri problemi di tipo ambientale all'ecosistema fluviale. Perché dunque nominarli? Non escluderei i pioppi dalle previsioni normative, ma non ritengo che debbano essere espressamente menzionati.

Vi è poi un problema non affrontato nella normativa in esame, ma che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Partendo dalla cosiddetta legge Galasso al-

cuni comuni rivieraschi, soprattutto di laghi (ho avuto a che fare con casi concreti), per predisporre i piani regolatori, invece di riferirsi alla linea d'asta, ossia la linea di piena ordinaria, utilizzano i rilievi aerofotogrammetrici. Questi ultimi, a seconda del momento in cui si scatta la fotografia aerea, indicano una linea di sponda che è più interna rispetto all'ordinario alveo del lago, quello cioè che va misurato sulla linea di asta, che è la linea di piena ordinaria. Si segue questa prassi per poter recuperare aree da utilizzare, perché con questo sistema i 200 metri dall'alveo - di cui alla citata legge Galasso - si spostano verso l'interno. Così si è fatto, per esempio, nel comune di Angera sul lago Maggiore, ma ricordo anche altri casi. Poiché ci stiamo occupando del problema, sarebbe opportuno risolvere questo nodo precisando cosa si intenda per linea di alveo. Il relatore ha fornito nel suo intervento una definizione conforme alla giurisprudenza consolidata che, però, non ha un valore assoluto e che è stata contestata dal sindaco del comune che ho ricordato. Quest'ultimo, anziché procedere alla misurazione in base alla linea di asta, ha utilizzato il rilievo aerofotogrammetrico quando il lago era in secca, predisponendo quindi il piano regolatore sulla base della linea del lago a secco, ossia con il livello più basso. Si sono così recuperati 200 metri di canneti sui quali sono stati realizzati parcheggi per auto. Si è aperta una contestazione, ma la causa è ancora irrisolta anche perché la norma riguardante la linea di alveo non è chiarissima. Sarebbe dunque utile richiamare nella normativa la definizione che citava il relatore - la più consolidata - secondo la quale si intende come linea di alveo quella della piena ordinaria.

VALERIO CALZOLAIO. Il gruppo del PDS è sostanzialmente favorevole sia al contenuto delle proposte di legge in esame sia all'accelerazione del loro iter. Apprezziamo anche l'accurata relazione svolta dal collega Rinaldi. Saremmo in linea di massima favorevoli all'approva-

zione del provvedimento nella sua attuale formulazione, ma potremmo comunque utilizzare il tempo necessario all'esame del testo da parte delle Commissioni investite del parere per valutare eventuali, limitate modifiche. Tuttavia, se nessuna correzione apparirà sostanzialmente migliorativa, potrebbe essere accolto il testo attuale, in modo da varare in via definitiva una disciplina che riveste una notevole importanza. Senza attribuire una portata rivoluzionaria al testo in esame riteniamo, però, che esso rechi importanti modifiche al codice civile ed imprima un indirizzo apprezzabile perché - lo abbiamo rilevato molte volte parlando di alluvioni e di calamità in genere - la riduzione artificiale di spazi naturalmente propri dei corsi d'acqua, in particolare dei fiumi, e l'impoverimento delle falde hanno prodotto una serie di conseguenze negative dal punto di vista ambientale - talora anche della bellezza paesaggistica di alcune aree golenali - e soprattutto da quello dell'impatto degli eventi atmosferici.

Mi limiterò a sottolineare due aspetti: la normativa in esame introduce modifiche di natura pubblicistica - in questo senso lo condividiamo - in qualche modo contrarie alla svendita del demanio statale. Vorrei dunque sottolineare in primo luogo il necessario collegamento - aspetto questo che mi sembra importante - tra le norme al nostro esame e la dichiarazione di pubblicità delle acque di cui all'articolo 1 delle proposte di legge n. 512 ed abbinata in materia di riforma del sistema delle risorse idriche, come approvato dalla Commissione.

La seconda questione sulla quale intendevo richiamare in particolare l'attenzione del Governo riguarda l'articolo 2 della cosiddetta legge sulle privatizzazioni, con la quale si sono appunto privatizzati alcuni beni dello Stato, in particolare alcuni beni demaniali. Se non vado errato, nel secondo elenco predisposto dal Ministero delle finanze sono compresi alcuni beni demaniali che potenzialmente interloquiscono con l'attuale normativa perché si tratta di beni lungo

l'alveo dei fiumi e talvolta anche di aree golenali. Poiché il sottosegretario Formigoni ha espresso l'interesse e l'assenso del Governo per questa norma, lo inviterei a sottoscrivere il referendum che abbiamo proposto contro il citato articolo, che prevede invece la svendita di alcuni beni preziosi. Ho inteso evidentemente fare una battuta, ma la mia intenzione era quella di richiamare l'utilità ambientale di quel referendum. Esso infatti non si oppone alla cessione di beni statali - in alcuni casi assolutamente utile - ma alla svendita di alcuni beni ambientali che non hanno un grande rilevanza in termini economici (nel senso che dalla loro vendita lo Stato non ricaverebbe molto denaro; anzi, spesso nell'elenco del Ministero delle finanze il valore di quei beni è indicato come zero), ma la cui perdita sarebbe grave, tant'è vero che con la normativa in esame ci proponiamo di rendere più difficile - o di impedire - ad alcuni privati atti che invece sono stati considerati in questi decenni normali e quasi scontati.

ROSA FILIPPINI. Il gruppo socialista è tendenzialmente favorevole ad approvare il testo nella sua attuale formulazione anche se trovo condivisibili in particolare le osservazioni del collega Ronchi. In attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri potremmo comunque approfondire le problematiche sollevate e valutare la possibilità di introdurre modifiche abbastanza limitate, che non incidano sostanzialmente sulla normativa di cui discutiamo. Dico ciò tenendo anche conto della necessità di approvare il testo in esame quanto prima visto che, a quanto sembra, questa legislatura non ci consentirà di portare a termine riforme che invece appaiono molto urgenti. Non vedo quindi perché non conseguire almeno la modifica di alcuni articoli del codice civile (in ciò consiste sostanzialmente la normativa di cui ci occupiamo) che non si sovrappongono ad altre norme, che non costituiscono una giungla legislativa e che hanno un'immediata utilità.

FRANCESCO FORMENTI. Rimaniamo anche noi scettici sull'avverbio « insensibilmente » contenuto nell'articolo 1 delle proposte di legge in esame; forse diamo un'altra interpretazione a quel termine pensando piuttosto all'insensibilità dei fiumi nel rovinare la gente! Al di là delle battute, non condividiamo la normativa in discussione che incide in misura notevole sul codice civile per quanto riguarda la disciplina del contenzioso sugli alvei abbandonati.

Rispetto ai fiumi collinari non vi sono grossi problemi, mentre per quelli di pianura, come il Po, lo spostamento dell'alveo provoca effetti molto rilevanti e di grande « sensibilità » territoriale in quanto lo spostamento avviene su vasta scala. La normativa vigente era abbastanza chiara ed il codice civile disciplinava con precisione come dovesse avvenire la divisione tra i frontisti degli alvei. Nelle proposte in esame, invece, si prevede la demanializzazione dei terreni rivieraschi. Mi chiedo pertanto anche con quali modalità si svolgeranno i controlli per accertare lo spostamento del corso dei fiumi nel caso di alluvione di grande o modesta portata. Non abbiamo infatti i supporti tecnici necessari per determinare sul posto il picchettamento delle aree abbandonate, se non i rilievi aerofotogrammetrici.

Avremo aree abbandonate che, comunque sia, sono state cedute da qualcuno perché, spostandosi il fiume, vaste proprietà potranno subire una sensibile riduzione senza che altre si ingrandiscano. Si verificheranno inoltre contenziosi sugli accessi ai corsi d'acqua per l'irrigazione: i frontisti potrebbero infatti venire a trovarsi ad una distanza considerevole dal fiume stesso. Se prima queste eventualità erano disciplinate, mi sembra che adesso si crei una grande confusione, soprattutto quando si vuole significare che queste aree abbandonate verranno piantumate da parte della pubblica amministrazione; probabilmente diverranno discariche a cielo aperto anche perché sappiamo che lo Stato non ha molta cura dei propri beni. Inoltre i frontisti appro-

fitteranno subito dell'assenza dello Stato per fare sulle loro proprietà quello che non facevano prima. Riteniamo pertanto inopportuna la disciplina in esame sulla quale il gruppo della lega nord esprimerà un voto contrario.

AUGUSTO RIZZI. Debbo manifestare alcune perplessità suscitate proprio dalle considerazioni svolte in ordine al principio secondo il quale si rende pubblico - a fin di bene - quanto altrimenti finirebbe al privato, come se pubblicizzare servisse a far fronte a quelle preoccupazioni da cui trae origine la normativa in esame. Ho l'impressione che il fatto che le aree in questione vengano rese pubbliche non garantisca affatto il conseguimento dell'obiettivo perseguito, quello cioè di evitare che i residui di alvei siano oggetto di trasformazioni che possono essere negative sotto il profilo ambientale e, al limite, della sicurezza. Altra cosa è evidentemente regolamentare l'attività privata su queste aree ed impedire che di esse venga fatto un uso negativo. Mi sembra però che in questa sede prevalga la tesi secondo la quale è sufficiente pubblicizzare - torniamo al discorso, giustamente richiamato, della legge sulle risorse idriche - per ritenere di aver risolto i problemi. La strada, a mio avviso, è un'altra, ossia che può essere anche garantita la proprietà privata (mi richiamo al diritto romano, prima di modificare il quale è necessario riflettere lungamente), preoccupandosi nel contempo che le aree di cui si parla non vengano utilizzate per fini che contrastano con l'interesse collettivo. Come dicevo, quelle che ho espresso sono perplessità relative proprio ai principi ispiratori della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROBERTO FORMIGONI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Desidero esporre brevemente i motivi per i quali il Governo esprime un pieno consenso sul

contenuto e sullo spirito informatore della normativa al nostro esame. Le proposte in discussione vanno ad eliminare una delle cause - non certo l'unica - del dissesto idrogeologico del nostro paese, cioè l'uso improprio che viene fatto - o che può essere fatto - dei terreni prospicienti i corsi d'acqua da parte di privati i quali, in forza di talune disposizioni del codice civile, ritengono di divenire proprietari di quei terreni. Penso - vorrei sottoporre questa riflessione all'attenzione dei commissari che hanno espresso un parere negativo preannunciando il voto contrario del loro gruppo sulle norme in discussione - che oltre al fatto denunciato, si abbiano anche alcune conseguenze negative, perché una volta che il terreno viene ritenuto acquisito in proprietà è frequente la realizzazione di modifiche, per esempio l'edificazione di argini a difesa dei nuovi terreni. Inoltre si verifica spesso un'utilizzazione al di fuori di ogni razionalità della ghiaia estratta dalle stesse aree. Credo dunque sia difficilmente contestabile l'utilità e l'intelligenza delle proposte di legge che siamo chiamati ad esaminare.

Anche il Governo è favorevole, ove fosse possibile, ad una rapida - o addirittura immediata - approvazione del provvedimento, senza quindi l'introduzione di modifiche. Non intendo pertanto presentare emendamenti, ma soltanto precisare con riferimento al comma 3 dell'articolo 6 una questione già richiamata nell'intervento dell'onorevole Ronchi: laddove si parla della coltivazione di pioppi o di altre specie arboree vorrei fosse chiaro che può trattarsi sia appunto di coltivazione, sia di una libera evoluzione della vegetazione che può anche nascere spontaneamente. Comunque, se, come dicevo, fosse possibile approvare il testo senza modifiche, anche il Governo eviterebbe di tradurre questa osservazione in emendamento.

In conclusione, ribadisco l'auspicio che si giunta quanto prima all'approvazione del provvedimento.

LUIGI RINALDI, Relatore. Dalla discussione è emerso che vi sono gruppi favorevoli alle proposte di legge in discussione, mentre altri hanno espresso delle riserve su questioni anche abbastanza fondate. Vista tuttavia l'urgenza del provvedimento - ribadita anche dal rappresentante del Governo - potremmo acquisire i pareri delle Commissioni investite in sede consultiva e poi valutare se le modificazioni che potranno esserci suggerite siano effettivamente migliorative. Ritengo infatti che perdere un po' di tempo per elaborare un testo normativo ben fatto sia preferibile al raggiungimento di un risultato imperfetto.

PRESIDENTE. Condividendo le considerazioni del relatore, propongo che sia adottata come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 2238. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

La proposta di legge n. 2238 sarà trasmessa alle competenti Commissioni per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia l'11 giugno 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO